

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale

Legge regionale : "Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta regionale, ai sensi della Legge regionale n. 2 del 25.1.1977.

Art. 3

La Giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1979, a L.20.000.000=, si fa fronte con le disponibilità previste al Cap. 10 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.1979.

Art. 5

Gli oneri relativi agli anni 1980 e 1981 trovano copertura nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 26.6.1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone